

NOTA INTERPRETATIVA N. 2

Rettifica dell'esempio applicativo relativo all'Albania, scale di votazione invertite, criteri di merito, termine e ordine di presentazione, condizione economica per la linea DSU e trasmissione dei dati di merito

Avviso A.A. 2026/2027 – punti 3.2 e 3.3; Avviso Integrativo n. 2 del 15 agosto 2026; Nota interpretativa n. 1, prot. n. 3 del 20 agosto 2026

1. Oggetto

La presente nota integra, in via interpretativa e senza modificare l'Avviso né i relativi avvisi integrativi, i profili emersi nell'istruttoria delle domande pervenute per l'Anno Accademico 2026/2027, e rettifica un esempio applicativo contenuto nella Nota interpretativa n. 1. La nota è adottata anteriormente alla scadenza del termine di presentazione delle domande e alla formazione delle graduatorie, e si applica a tutte le domande, comprese quelle già pervenute.

2. Rettifica dell'esempio applicativo relativo all'Albania

La Nota interpretativa n. 1 riporta, fra gli esempi applicativi, la scala albanese indicando quale soglia di sufficienza il valore 4 e quale massimo il valore 10, con conseguente conversione del voto 8/10 in 86,67 punti. La documentazione acquisita agli atti attesta che nel sistema albanese il voto 4 costituisce voto non sufficiente e che la soglia di superamento è fissata al voto 5. L'esempio è pertanto rettificato come segue: scala 5 – 10, voto 8/10, punteggio 84,00, secondo il calcolo $60 + (8 - 5) / (10 - 5) \times 40$. La rettifica riguarda esclusivamente il valore della soglia di sufficienza del sistema albanese e non incide sul criterio di conversione, che resta invariato. Lo strumento di ausilio al calcolo pubblicato sul sito è conformato alla presente rettifica.

3. Sistemi di votazione a scala invertita

La Nota interpretativa n. 1 ha fissato il criterio di conversione in centesimi dei voti conseguiti all'estero secondo la formula

$$P = 60 + (V - S) / (M - S) \times 40$$

dove S è la soglia di sufficienza e M il valore migliore della scala del paese di conseguimento. Si precisa che alcuni sistemi di votazione, tra cui quelli in uso in Germania, Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia, esprimono la valutazione in ordine inverso rispetto a quello italiano: il valore migliore è il numero più basso e la soglia di sufficienza il numero più alto. In tali sistemi M assume un valore numerico inferiore a S e la formula si applica invariata, restituendo cento punti in corrispondenza del voto migliore e sessanta punti in corrispondenza della sufficienza. A titolo esemplificativo, nel sistema tedesco (S = 4,0; M = 1,0) il voto 1,0 corrisponde a 100,00 punti, il voto 2,0 a 86,67 punti e il voto 4,0 a 60,00 punti.

Resta fermo che il voto e la scala di riferimento devono risultare dal titolo di studio ovvero da certificazione ufficiale rilasciata dall'istituzione che lo ha conferito, e che le distinzioni onorifiche non attribuiscono punteggio aggiuntivo.

4. Criteri di merito: definizioni e casi non disciplinati

4.1 Studente internazionale. Ai soli fini dell'attribuzione del punteggio di merito di cui al punto 3.3 dell'Avviso, si considera studente internazionale il candidato che non disponga di un voto documentabile su una scala di valutazione convertibile secondo il criterio della Nota interpretativa n. 1. Il candidato che disponga di tale voto è valutato sulla corrispondente voce di merito, indipendentemente da cittadinanza, luogo di conseguimento del titolo e residenza. Resta fermo che i punteggi delle certificazioni linguistiche sono attribuiti per ciascuna lingua, secondo quanto previsto dall'Avviso.

4.2 Nozione di certificazione linguistica. Costituisce certificazione linguistica valutabile il documento rilasciato da un ente terzo rispetto al candidato e all'istituzione presso cui studia, a seguito di una prova d'esame sostenuta, che attesti un livello del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. A titolo esemplificativo e non esaustivo: Cambridge English, IELTS, TOEFL iBT, TCF, DELF e DALF, Goethe-Institut, Instituto Cervantes,

CELI, CILS, PLIDA. Non costituiscono certificazione, e non attribuiscono punteggio, gli attestati di frequenza, i test di ammissione privi di livello riferito al Quadro, gli insegnamenti e le idoneità rilasciate dal centro linguistico di ateneo, i test autosomministrati e le dichiarazioni rese dall'istituzione presso cui il candidato studia. Il livello espresso in forma non prevista dal Quadro è ricondotto al livello immediatamente inferiore fra quelli previsti.

4.3 Livelli dichiarati e non documentati. Il livello dichiarato ma non documentato è valutato pari a zero, senza esclusione dalla graduatoria. La lingua madre non attribuisce punteggio.

4.4 Più voci di merito compilate. Ove il candidato abbia indicato dati riferiti a più di una voce di merito fra quelle previste al punto 3.2 dell'Avviso, è valutata quella corrispondente alla sua posizione oggettiva alla data di invio del form.

4.5 Data di riferimento. Il possesso dei requisiti, dei titoli e delle certificazioni è riferito alla data di invio del form.

5. Termine, ordine di presentazione e contenuto della domanda

5.1 Termine. Il termine unico fissato dall'Avviso Integrativo n. 2 si intende scadere alle ore 23:59 del 24 agosto 2026, ora italiana (CEST, UTC+2). Il termine vale per la presentazione della domanda mediante form e per la trasmissione dell'Allegato A, dei dati di merito, delle certificazioni linguistiche e dei documenti giustificativi.

5.2 Ordine di presentazione. L'ordine di presentazione della domanda è determinato dalla data e dall'ora di invio del form registrate dal sistema. Per l'Allegato A, i dati di merito e i documenti giustificativi fanno fede la data e l'ora di ricezione all'indirizzo info@studentato.eu.

5.3 Contenuto della domanda. In caso di discordanza fra quanto indicato nel form e quanto dichiarato nell'Allegato A, prevale l'Allegato A, purché pervenuto entro il termine di cui al punto 5.1. L'Allegato A pervenuto successivamente resta ricevibile quale condizione per la sottoscrizione del contratto, secondo quanto previsto dall'Avviso Integrativo n. 2, ma non modifica i dati rilevanti ai fini della graduatoria.

6. Durata, pluralità di domande e tipologia di camera

6.1 Precedenza per durata. La precedenza prevista dal punto 3.3 dell'Avviso in favore di chi richiede l'intero anno accademico opera in via assoluta: le richieste di durata inferiore a dodici mesi sono collocate dopo tutte le richieste annuali e valutate soltanto sulle disponibilità residue. Si intende richiesta annuale quella riferita al periodo di dodici mesi con decorrenza dal 1° settembre 2026. L'indicazione di una data di arrivo successiva al 1° settembre 2026 non incide sulla precedenza, purché il contratto decorra da tale data: la data di arrivo e la decorrenza contrattuale sono grandezze distinte e come tali sono rilevate nella domanda.

6.2 Domande su entrambe le linee. Non è ammessa la presentazione di più di una domanda per ciascuna linea tariffaria. È ammessa la presentazione della domanda su entrambe le linee. Il candidato risultato assegnatario su entrambe è assegnato sulla linea agevolata, ove disponibile, e decade dalla linea standard.

6.3 Disponibilità ad altra tipologia di camera. La disponibilità ad accettare una tipologia di camera diversa da quella richiesta, dichiarata per iscritto, comporta l'inserimento in entrambi i contingenti. Ove il candidato utilmente collocato per un posto in camera doppia non risulti collocabile per ragioni di appaiamento ai sensi del punto 3.3 dell'Avviso, gli è offerto un posto in camera singola.

7. Documentazione della condizione economica per la linea a tariffa agevolata

Ai fini della graduatoria dei posti riservati a tariffa agevolata, la condizione economica è documentata mediante attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in corso di validità, rilasciata dall'INPS, ivi compreso l'ISEE parificato per i candidati il cui nucleo familiare risieda o produca reddito all'estero.

Qualora il candidato non disponga di alcuna attestazione ISEE, è ammessa in via sussidiaria la valutazione della condizione economica risultante dalla domanda di borsa di studio presentata all'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia-Romagna (ER.GO) per l'a.a. 2026/2027, come attestata dalla documentazione

rilasciata dall'Azienda medesima. Il ricorso a tale documentazione è consentito esclusivamente in mancanza dell'attestazione ISEE: ove il candidato disponga di entrambe, ovvero l'attestazione ISEE sopravvenga in corso di procedura, prevale in ogni caso il valore risultante dall'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS, anche ai fini della revisione della posizione in graduatoria.

La documentazione di cui al presente punto è richiesta dal Gestore successivamente alla candidatura, secondo quanto già previsto dall'Avviso Integrativo n. 2, e deve essere prodotta entro il termine indicato nella richiesta. La mancata disponibilità dell'attestazione alla data di presentazione della domanda non impedisce la candidatura né costituisce causa di esclusione.

Resta fermo quanto previsto dal punto 7 dell'Avviso a tariffa standard in ordine all'assegnazione degli eventuali posti riservati residui.

8. Trasmissione dei dati di merito

Il form di candidatura non raccoglie i dati di merito di cui al punto 3.3 dell'Avviso. Al fine di assicurare la parità di trattamento tra tutti i candidati, indipendentemente dal canale attraverso il quale la domanda è pervenuta, i dati di merito sono trasmessi all'indirizzo info@studentato.eu entro il 24 agosto 2026, indicando: il voto conseguito, la soglia di sufficienza e il valore massimo della scala di votazione del paese e dell'istituzione di conseguimento, e allegando copia del titolo di studio ovvero della certificazione ufficiale rilasciata dall'istituzione che lo ha conferito.

La trasmissione dei dati di merito non costituisce condizione di ammissibilità della domanda, che resta validamente presentata mediante il solo invio del form, ma condizione per l'attribuzione del relativo punteggio. In mancanza di trasmissione, ovvero in caso di incompletezza dei dati, si applica la regola generale già prevista dall'Avviso: al candidato non è attribuito alcun punteggio di merito e non consegue l'esclusione dalla graduatoria. Ai candidati che abbiano già presentato domanda alla data di pubblicazione della presente nota si applica il medesimo termine.

9. Efficacia

La presente nota si applica a tutte le domande presentate per l'A.A. 2026/2027, ivi comprese quelle già pervenute alla data di pubblicazione. Essa è pubblicata sul sito www.studentato.eu, nella sezione Bandi, unitamente all'Avviso, agli avvisi integrativi e alla Nota interpretativa n. 1, dei quali costituisce parte integrante ai fini interpretativi. Restano ferme tutte le altre previsioni dell'Avviso e dei relativi allegati.

Bologna, 24 agosto 2026

Prot. n. 4 del 24 agosto 2026

La Pilla S.r.l.s.
Il Procuratore Speciale
